

PARTE QUINTA

1. 5 REGISTRI

L'obiettivo del testo unico è stato quello di semplificare al massimo la materia, riducendo il numero dei registri, eliminando duplicazioni di annotazioni, aumentare l'efficacia e la correttezza della registrazione ed impedire che le norme di legge siano di ostacolo alle possibilità aperte dall'informatizzazione. Questa scelta appare idonea al raggiungimento degli obiettivi in previsione di un contesto informatizzato integrato.

In sintesi, dalla disciplina con fonte primaria si è giunti alla delegificazione della materia, seguendo, però, strade diverse in ambito penale e in ambito civile. La scelta innovativa fondamentale è stata quella di individuare i registri necessari sulla base della necessità della funzione da registrare. Nella legge sono indicate solo le funzioni sottoposte ad annotazione, tutto il resto, nel contesto di delegificazione, è previsto in norme regolamentari.

Le funzioni che rilevano sono tre:

1) l'esborso del denaro da parte dell'erario;

2) l'annotazione di un importo a futura memoria - nei casi in cui per diverse ragioni il legislatore non ha ritenuto opportuno un passaggio materiale di denaro - per un credito che potrà sorgere: prenotazione a debito;

3) l'importo del credito ai fini del recupero: quando è sorto nei confronti di soggetti determinati e le successive vicende

Proprio perché i registri sono individuati sulla base delle funzioni, che sono trasversali rispetto alla tipologia dei processi, non è necessario indicare presso quali uffici sono tenuti i registri, ma è sufficiente individuare il nesso tra la tenuta del registro e la funzione. Ad esempio, il **registro delle spese pagate dall'Erario**, ci sarà laddove il pagamento è disposto (presso l'ufficio giudicante o requirente, o presso l'ufficio UNEP (**Mod. 1/B/SG**), non presso la Cassazione); il **registro delle spese prenotate a debito** sarà previsto laddove nasce la spesa da prenotarsi (presso l'ufficio giudicante o requirente, presso l'ufficio UNEP (**Mod. 2/B/SG**), presso la Cassazione); il **registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito** ci sarà presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione (presso gli Uffici giudicanti di I e II grado, non presso le Procure, non presso la Cassazione, non presso l'UNEP). Tra le attività dell'ufficio sono, quindi, previste l'annotazione, da parte dell'ufficio procedente, delle spese pagate dall'erario, delle spese prenotate a debito, dell'importo del credito recuperabile e di tutte le vicende successive.

Il termine "**spese pagate**" sembra più corretto perché nella materia trattata assume rilievo l'esborso di denaro e si prescinde dalla recuperabilità o meno delle spese.

Le annotazioni delle **spese prenotate a debito** sul relativo registro, sono fatte a meri fini contabili e i relativi importi saranno recuperati, in presenza del presupposto della condanna, insieme alle altre spese anticipate dall'amministrazione.

Determinazione dei modelli dei registri

Per più ragioni si è preferito prevedere con norma autonoma lo strumento di individuazione dei modelli dei registri delle spese, è stato previsto uno strumento più agile, quale è il decreto dirigenziale dei ministeri competenti, anziché il decreto del Ministro che è lo strumento con cui sono approvati i modelli degli altri registri rilevanti nell'attività degli uffici giudiziari. Poiché nella materia *de qua* rileva sempre il rinvio all'art. 646 del regolamento generale di contabilità, trattandosi di servizi amministrativi che hanno attinenza con la contabilità, si è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La tecnica del rinvio è imposta dalla circostanza che si tratta di norme che non avrebbe senso incorporare nel testo unico perché riferibili a tutti i registri.

La vidimazione dall'art. 2, legge n. 182/1956, attributivo di competenza ai funzionari amministrativi è stata estesa al Dirigente Unep.

Elencazione dei codici esplicativi della natura degli ordini di pagamento e di cui alla colonna 9 del registro Mod. 1/B/SG

- 1 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITÀ DI TRASFERTA NEL PROCESSO PENALE** per la notificazione degli atti a richiesta di ufficio (artt. 26, 167 e 283 del TU.)
- 2 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO CIVILE** (rito del lavoro: legge 11.08.73, n. 533) per la notificazione degli atti a richiesta delle parti (artt. 32, 167 e 283 TU.)
- 3 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO CIVILE** per la notificazione degli atti a richiesta di ufficio (artt. 31, 167 e 283 TU.)
- 4 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO CIVILE** (Giudice di pace) per la notificazione degli atti a richiesta di ufficio (art. 31, 167 e 283 TU.)
- 5 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO CIVILE** (Giudice di pace) per la notificazione degli atti a richiesta delle parti per cause del valore < € 1033 (art. 46 legge 21.11.91, n.374)
- 6 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO CIVILE** (Patrocinio a spese dello Stato) per la notificazione degli atti a richiesta delle parti (artt. 33, 167 e 283 TU.)
- 7 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO PENALE** (Patrocinio a spese dello Stato) per la notificazione degli atti a richiesta delle parti e d'ufficio (artt. 107, 3° co. c), 167 e 283 TU.)
- 8 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO CIVILE** (Patrocinio a spese dello Stato) per la notificazione degli atti a richiesta d'ufficio: (artt. 131, 4° co. f), 167 e 283 del TU.)
- 9 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO DI ADOZIONE** (Patrocinio a spese dello Stato) per la notificazione degli atti a richiesta d'ufficio: (artt. 143, d), 167 e 283 TU.)
- 10 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO D'INTERDIZIONE E D'INABILITAZIONE PROMOSSO DAL P.M.** (Patrocinio a spese dello Stato) per la notificazione degli atti a richiesta d'ufficio: (artt. 145 con rinvio all'art. 131, 4° co. f), 167 e 283 TU.)
- 11 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NEL PROCESSO** in cui è parte la P.A. (artt. 158, 2° co., 167 e 283 TU.)
- 12 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE:** (art. 146, 3° co. a), 167 e 283 TU.)
- 13 - SPESE DI SPEDIZIONE ED INDENNITA' DI TRASFERTA NELL'EREDITÀ GIACENTE ATTIVATA D'UFFICIO:** (artt. 148, 3°co. a), 167 e 283 del TU.)